

Publicato il 28/05/2026

N. 09884 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 08916/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8916 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Martina D'Aquino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- (Rpct Comune), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. 002963 del 16 aprile 2025 - con "OGGETTO: Provvedimento di conclusione del procedimento avviato con notifica del 19.02.2025 prot n. 1376" – e per quanto ancora di interesse della comunicazione di avvio del procedimento avviato con notifica del 19 febbraio 2025 prot n. 1376;

nonché, per quanto di interesse,

- della delibera A.n.a.c. n. 38 del 5 febbraio 2025 - fascicolo ANAC n. 4017/2024;

- della nota A.n.a.c. prot. 7424 del 4 ottobre 2024 contenente la comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza in ordine ad una presunta ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013;

- della nota prot. n. 8085 del 29 ottobre 2024 del Comune di -OMISSIS- di riscontro alla nota A.n.a.c. prot. n. 7424/2024 e, quindi, della nota A.n.a.c. prot. n. 7424/2024;

- della nota A.n.a.c. del 12 novembre 2024 recante prot. n. 8401 con richiesta di integrazione documentale all'ente;

- della nota del 19 novembre 2024 prot. n. 8547 del Segretario Comunale p.t. del Comune di -OMISSIS- (che riscontrava detta nota del 12 novembre 2024) e, quindi, della comunicazione dell'A.n.a.c. nota prot. 1125 dell'11 febbraio 2025 relativa all'adozione della delibera n. 38 Fasc. A.n.a.c. n. 4017/2024;

- del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, ovvero per l'accertamento incidentale di questo e/o per la disapplicazione;

di ogni atto, presupposto, connesso e conseguente, quand'anche non conosciuto;

nonché per la declaratoria di legittimità:

- dell'incarico di responsabile dell'Area tecnica di programmazione - Servizi LLPP, pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi PNRR del Comune di - OMISSIS- conferito all'arch. -OMISSIS- ex art. 110 d.lgs. 267/2000 con decreto sindacale n. 24 del 28 dicembre 2023 - prot n. 7865 del 28 dicembre 2023;

- della proroga dell'incarico di cui al decreto del Sindaco di -OMISSIS- pt -OMISSIS- n. 6 del 19 giugno 2024 prot n. 4681;

- del decreto sindacale n. 3/2024 prot n. 1072 di nomina dell'arch -OMISSIS- quale sostituto dell'arch. -OMISSIS- - in ipotesi di assenza di quest'ultimo - di responsabile dell'Area tecnica di definizione del territorio e di tutti gli atti, gli incarichi, decreti e provvedimenti che nei decreti di nomina richiamati trovano ragione d'essere;

in subordine, comunque ed in ogni caso, per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento

- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. 002963 del 16 aprile 2025 – con “OGGETTO: Provvedimento di conclusione del procedimento avviato con notifica del 19.02.2025 prot n. 1376” – nella parte in cui commina (immotivatamente e in assenza di prova) all'arch. -OMISSIS- la sanzione ex art. 20, c. 5, del d.lgs. 39/2013 di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al detto decreto per un periodo di 5 anni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. L'arch. -OMISSIS- è stato designato, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, responsabile dell'Area tecnica di programmazione, Servizi lavori pubblici, pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR del Comune di -OMISSIS- con decreto sindacale n. 24 del 28 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, termine poi prorogato con decreto n. 6 del 19 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024.

1.1. Per il conferimento di tale incarico l'A.n.a.c. ha avviato in data 4 ottobre 2024 procedimento di vigilanza ex art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contestando all'arch. -OMISSIS- una possibile ipotesi di inconferibilità derivante dallo svolgimento nei due anni precedenti di alcuni incarichi implicanti l'esercizio di funzioni tecnico-amministrative per conto del medesimo ente locale quali quelle di: a) supporto al RUP per l'istruttoria e la definizione delle pratiche per il trasferimento delle aree comunali nell'ambito della ricostruzione post sisma ex legge 29/81 del Comune di -OMISSIS-, affidato con determina n. 38 del 10 marzo 2022; b) collaudo tecnico - amministrativo nell'ambito della realizzazione di un serbatoio idrico intercomunale nel Comune di S. Lucia di Serino, affidato con determina n. 25 del 6 febbraio 2023; c) direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e regolare esecuzione per i lavori di *"Ristrutturazione e riqualificazione delle strutture adibite ai servizi per l'infanzia alla via mons. Mariano Vigorita — Albergo dei Piccoli"*, affidato con determina n. 96 del 7 aprile 2023; d) progettazione definitivo-esecutiva, D.LL. e CSE, nell'ambito dell'Investimento 1.1., Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico T. e G. Forcellati da destinare ad asilo nido, affidato con determina n. 128 del 10 maggio 2023; rilevando, altresì, la mancata pubblicazione della dichiarazione di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013.

1.2. Nonostante le osservazioni formulate dal segretario comunale del Comune di -OMISSIS- in data 29 ottobre 2024 e le successive integrazioni, tese soprattutto a evidenziare la riconducibilità delle funzioni di supporto al RUP svolte ad altra area tecnica (urbanistica) e l'occasionalità dei precedenti incarichi in materia di lavori pubblici, l'A.n.a.c. ha adottato la delibera n. 38 del 5 febbraio 2025, con la quale ha dichiarato l'inconferibilità dell'incarico e rimesso al RPCT dell'ente la valutazione circa il corretto assolvimento da parte dell'arch. -OMISSIS- degli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013, sul presupposto che:

- non rilevasse il carattere occasionale dei servizi precedentemente svolti, in quanto valorizzato dalla riforma dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013 attuata con l'introduzione del co. 1-*bis* ad opera della legge 5 marzo 2024, n. 21, successivamente al conferimento dell'incarico dirigenziale;

- i profili di inconferibilità fossero accentuati anche dalla nomina dell'interessato quale componente della commissione locale per il paesaggio dal 2019 al 2024;

- lo "sdoppiamento" dell'area tecnica in due articolazioni, una con competenza nella materia urbanistica e l'altra con competenza nella materia dei lavori pubblici, non facesse venir meno la sostanziale omogeneità delle funzioni svolte, anche alla luce della nomina del responsabile di ognuna delle due quale sostituto dell'altro in caso di sua temporanea assenza;

- l'incarico conferito all'arch. -OMISSIS- rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 1, co. 2, lett. k), del d.lgs. 39/2013;

- la dichiarazione di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013 prodotta non avesse data certa e non fosse stata pubblicata sul sito internet dell'ente conferente.

1.3. Il Comune di -OMISSIS-, al quale l'arch. -OMISSIS- ha rassegnato le proprie dimissioni in data 15 febbraio 2025, gli ha, quindi, notificato la delibera n. 38/2025 dell'A.n.a.c. in data 19 febbraio 2025 e contestualmente l'avvio del procedimento sanzionatorio per falsa dichiarazione; all'esito del procedimento il RPCT dell'ente ha

dichiarato con determinazione n. 2963 del 16 aprile 2025 l'inconferibilità all'arch. -OMISSIS- dell'incarico di responsabile dell'Area tecnica di programmazione, Servizi lavori pubblici, pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR, e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, delle successive proroghe e del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché comminato allo stesso la sanzione prevista dall'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013, ritenendo che avesse reso una pluralità di dichiarazioni – e, segnatamente, in data 12 ottobre 2023, in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e in data 18 dicembre 2023, cioè in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro – in cui attestava falsamente, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in alcuna ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ex art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con ricorso notificato in data 14 giugno 2025 e depositato in data 30 giugno 2025 l'arch. -OMISSIS- ha adito il T.a.r. per la Campania, Sez. Staccata di Salerno, per chiedere l'annullamento, previa sospensione, della delibera n. 38/2025 dell'A.n.a.c., della determina n. 2963/2025 del Comune di -OMISSIS- e degli atti, anche regolamentari, presupposti.

3. A fronte dell'ordinanza del 17 luglio 2025, n. 1303, con la quale il richiamato T.a.r. ha declinato la propria competenza ai sensi dell'art. 14 c.p.a. a favore del T.a.r. per il Lazio, il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo T.a.r. con atto notificato e depositato il 1° agosto 2025, con il quale ha riproposto, a sostegno della richiesta di sospensione e annullamento degli atti impugnati, i motivi di diritto di seguito sinteticamente riportati:

I. «*Inquadramento della Fattispecie. Artt. 15 ss. d.lgs. 39/2013 s.m.i., art. 133 comma 1 lettera l) c.p.a., art. 135 c.p.a., art. 14 c.p.a. comma 2, art. 13 comma 4 bis c.p.a.*», in quanto l'A.n.a.c. avrebbe esercitato un potere d'ordine non previsto dalla legge, vincolando con la propria decisione quella del RPCT dell'ente vigilato e così invadendone la sfera di competenza prevista dall'art. 15 del d.lgs. 39/2013, con

conseguente nullità/illegittimità della delibera n. 38/2025, in ogni caso mai comunicata al ricorrente;

II. *«Insussistenza ipotesi di inconfiribilità, assenza presupposti di fatto e di diritto, violazione art 4 comma 2 lettera c d.lgs. 39/2013 s.m.i., difetto di istruttoria, illogicità, della motivazione: occasionalità dell'incarico di provenienza, violazione art. 15 ss d.lgs n. 39/2013, illogicità, difetto di motivazione, eccesso di potere»*, in quanto il RPCT, abdicando al proprio ruolo e incorrendo in un palese difetto di istruttoria e di motivazione, stante le puntuali osservazioni formulate in sede procedimentale dal ricorrente, si sarebbe adagiato sulle valutazioni dell'A.n.a.c., omettendo così di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la natura occasionale degli incarichi “di provenienza”, la diversità del settore tecnico in cui sono state svolte le funzioni di supporto al RUP, la scarsa incisività delle decisioni assunte in qualità di reggente di quell'articolazione, l'irrilevanza dei pareri resi in qualità di componente della commissione paesaggio e il mancato svolgimento di alcuni degli incarichi contestati (quello di collaudatore dell'intervento di realizzazione di un serbatoio idrico intercomunale nel Comune di S. Lucia di Serino e di direttore tecnico dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico T. e G. Forcellati);

III. *«Violazione art. 20 comma 5 dlgs 39/2013, difetto di istruttoria, illogicità del provvedimento, difetto di istruttoria, assenza del presupposto della dichiarazione mendace - assenza di prova»*, non risultando la sanzione di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013 giustificata dalla presentazione di alcuna falsa dichiarazione;

IV. *«Difetto di istruttoria, illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 lettera c. D.lgs. 39/2013 s.m.i.»*, in quanto erroneamente sarebbero stati considerati incarichi antecedenti all'anno, in violazione dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013 nella versione modificata dalla legge 21/2024, *ratione temporis* applicabile in ragione dell'assenza di una dichiarazione al momento del conferimento dell'incarico, della proroga di quest'ultimo disposta con il decreto sindacale 6/2024 e,

quindi, dello “slittamento” della sua efficacia in un momento successivo all’entrata in vigore della novella legislativa;

V. «*Violazione di legge, art. 4 comma 2 lettera d.lgs. 39/2013, difetto di istruttoria, eccesso di potere, omessa valutazione dell’assenza elemento soggettivo – buona fede*», in quanto difetterebbe l’elemento soggettivo per l’applicazione della sanzione, tenuto conto dell’opinabilità del requisito dichiarato, della complessità delle valutazioni a tal fine richieste e dell’allegazione alla domanda di partecipazione di un *curriculum* recante l’indicazione di tutti gli incarichi svolti;

VI. «*Difetto di motivazione, difetto di istruttoria illegittimità della sanzione ex art. 20 dlgs 39/2013 s.m.i.*», a causa dell’assenza di qualsiasi accenno nel percorso logico-giuridico alla base della sanzione alle difese e alle argomentazioni spese dal ricorrente nelle memorie procedurali;

VII. «*Difetto di istruttoria, illogicità del provvedimento e della motivazione*», avendo l’A.n.a.c. invitato il RPCT del Comune di -OMISSIS- a provvedere ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 39/2013, disposizione, nel caso di specie, inconfidente.

4. L’A.n.a.c. si è costituita in data 11 agosto 2025 e con successiva memoria ha:

- eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto avverso la delibera 38/2025, siccome notificata dall’Autorità in data 11 febbraio 2025 presso l’indirizzo p.e.c. dell’ufficio di cui l’arch. -OMISSIS- era titolare e in data 19 febbraio 2025 anche dal RPCT;

- difeso la completezza dell’istruttoria compiuta sugli incarichi “di provenienza” del ricorrente e la coerenza delle valutazioni sviluppate in ordine alla “contiguità” tra i 2 uffici tecnici dell’ente locale e alla rilevanza dell’incarico nella commissione paesaggio;

- dedotto che la presentazione postuma della dichiarazione ex art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013 non incide, in forza del principio del *tempus regit actum*, sulla disciplina applicabile e che quest’ultima va individuata in quella vigente al momento del

conferimento dell'incarico, ciò perché, «[d]iversamente opinando, i divieti posti dal decreto legislativo n. 39/2013 sarebbero facilmente eludibili, in quanto sarebbe sufficiente attendere il decorso del periodo di raffreddamento e solo successivamente rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 20 per rendere legittimo un atto ad origine viziato»;

- sottolineato l'inesistenza nel dispositivo della delibera 38/2025 di qualsiasi riferimento all'art. 8 del d.lgs. 39/2013;

- invocato la mancanza del *periculum in mora* richiesto per l'accoglimento della domanda cautelare, in quanto «gli atti impugnati non limitano in alcun modo l'esercizio dell'attività professionale del ricorrente “presso soggetti pubblici”, riferendosi esclusivamente al tipo specifico di incarico assunto presso il Comune di -OMISSIS-».

5. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito con memoria difensiva in data 26 agosto 2025, con la quale ha preliminarmente eccepito sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, in quanto avente ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 1869 del 28 gennaio 2020, sia l'irricevibilità del ricorso avverso la delibera 38/2025 dell'A.n.a.c., notificata al ricorrente in data 25 febbraio 2025; nel merito, ha difeso l'autosufficienza e la legittimità del procedimento avviato dal RPCT e confermato le valutazioni effettuate, siccome correttamente ancorate a circostanze di fatto difficilmente contestabili – pluralità di incarichi “di provenienza” e unicità del settore tecnico nell'organizzazione comunale – e a dichiarazioni non veritiere più volte rese dal ricorrente sulla situazione di inconfiribilità.

6. Il ricorrente ha depositato memoria in data 4 ottobre 2025, osservando che «Il valore provvedimento e direttamente lesivo della delibera Anac “accertativa” della inconfiribilità non ricorre stando alla legge, e prescinde quindi dalla eventuale

notifica della delibera ANAC all'Arch -OMISSIS-, nella denegata prova di questa, e tanto perché il valore provvedimento e lesivo ricorre solo con il necessario atto dell'RCTP interno, fosse solo questo per la integrazione dell'efficacia della stessa» e che, in ogni caso, almeno la sanzione ex art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013 è frutto di un'autonoma determinazione del Comune di -OMISSIS-; riportandosi, per il resto, alle argomentazioni già articolate nel ricorso; chiedendo, infine, a questo T.a.r. di dirimere i dubbi sugli effetti della sanzione comminatagli, al fine di chiarire se l'inconferibilità per il periodo di 5 anni si traduca nell'incapacità di stipulare contratti di collaborazione con il solo Comune di -OMISSIS- ovvero con qualsiasi pubblica amministrazione.

7. Con ordinanza dell'8 ottobre 2025, n. 5376, questo T.a.r., aderendo alla tesi che gli atti di decadenza dagli incarichi dirigenziali della specie impattino su situazioni di interesse legittimo e, quindi, ritenendo di avere giurisdizione in materia, ha ritenuto *prima facie* infondate le censure avverso la declaratoria di inconferibilità dell'incarico e fondate, invece, quelle avverso la sanzione ex art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013, a causa delle perplessità sul carattere mendace delle dichiarazioni depositate agli atti, e, pertanto, ha sospeso quest'ultima e ordinato al Comune di -OMISSIS- di depositare *«tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte dal ricorrente ai fini del conferimento dell'incarico».*

8. Il Comune di -OMISSIS- ha provveduto a fornire in data 27 marzo 2026 i riferimenti di protocollo delle dichiarazioni rese dal ricorrente in data 12 ottobre 2023 e 18 dicembre 2023.

9. In vista dell'udienza pubblica del 12 maggio 2026 le parti hanno depositato memorie e memorie di replica:

- il ricorrente, alla luce della documentazione depositata dal Comune, ha, in particolare, insistito sulla persistente mancanza di qualsiasi dichiarazione mendace fatta con espresso riferimento alle situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste

dal d.lgs. 39/2013 e sull'assenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che al riconoscimento di quest'ultimo osterebbero sia il comportamento trasparente da lui tenuto mediante l'allegazione del *curriculum* recante l'indicazione di tutti gli incarichi svolti sia il carattere valutativo della dichiarazione controversa, non compatibile con l'alternativa vero/falso richiesta perché sia ne sia predicabile la falsità;

- il Comune di -OMISSIS- ha, invece, ribadito l'eccezione di irricevibilità del ricorso – e di *«inammissibilità, per derivazione, delle censure rivolte contro l'atto consequenziale del Comune»* – e le difese a sostegno della sua infondatezza;

- il ricorrente, in sede di replica, ha chiesto lo stralcio della memoria conclusionale del Comune di -OMISSIS- in quanto depositata in data 13 aprile 2026 e, quindi, in violazione del termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza e ha richiamato, a supporto delle sue prospettazioni, alcuni passaggi della delibera dell'A.n.a.c. n. 464 del 26 novembre 2025 sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e della stessa Autorità, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 39/2013;

- il Comune di -OMISSIS- si è opposto allo stralcio della memoria conclusionale invocando il dimezzamento dei termini nel rito ex art. 119 c.p.a.

10. All'udienza pubblica del 12 maggio 2026 la causa è passata in decisione.

11. Preliminarmente, va respinta la richiesta di stralcio della memoria depositata dal Comune di -OMISSIS- in data 13 aprile 2026.

I termini processuali – ivi inclusi quelli previsti dall'art. 73 c.p.a. – sono, infatti, dimezzati, ai sensi dell'art. 119, co. 2, c.p.a., sicché il deposito di memorie fino a 15 giorni liberi prima dell'udienza risulta tempestivo.

12. Tanto premesso, occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa del Comune di -OMISSIS-, anticipando fin d'ora che il tema è, in ogni caso, strettamente connesso con l'eccezione di irricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto avverso la

delibera dell'A.n.a.c. 38/2025 e con il primo motivo di ricorso, perché presuppone la necessaria qualificazione del potere di vigilanza esercitato dall'Autorità in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2013 e, in particolare, la verifica della vincolatività o meno per l'RPCT delle determinazioni dalla stessa assunte.

12.1. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

12.1.1. A norma dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. 39/2013 «*L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi*».

Il Consiglio di Stato – con considerazioni che appaiono ancora oggi non superate da convincenti ricostruzioni alternative – ha affermato che il potere di vigilanza in questione si traduce in un «*provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici...L'ANAC “accerta”, nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione. Questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentoale. L'art. 17 d.lgs. 8 aprile 2016, n. 39 prevede poi: «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». Nel caso di incarico già conferito, l'ANAC, ove ritenga violata la legge, accerta la nullità dell'atto di suo conferimento*» (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 126, che esclude, contestualmente, la titolarità in capo all'A.n.a.c. di “poteri d'ordine” nei confronti del RPCT dell'ente vigilato, e, in senso conforme, Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7864, nonché T.a.r. Lazio-Roma, I-quater, 19 gennaio 2024, n. 973, e 31 ottobre 2025,

n. 19165, che, ai par. 19.1. e 19.2., evidenzia la funzione meramente notificatoria svolta dal RPCT sulla causa di inconferibilità accertata dall'A.n.a.c.).

Da ciò deriva che, in un procedimento avviato d'ufficio dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza intestatole dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, l'accertamento dell'inconferibilità dell'incarico e della conseguente nullità del conferimento è una legittima prerogativa della stessa Autorità.

12.1.2. Posto che si è al cospetto di un atto di constatazione dell'inconferibilità dell'incarico fatto dall'A.n.a.c. rientrante nelle attribuzioni ad essa devolute dalla legge, non sembra che, rispetto allo stesso, la situazione giuridica soggettiva del privato inciso dalla manifestazione di attività provvedimento sia senz'altro qualificabile alla stregua di un diritto soggettivo e che siano, quindi, automaticamente estensibili ad ogni fattispecie di inconferibilità le conclusioni alle quali sono giunte le SS.UU. nella sentenza n. 1869/2020.

12.1.3. Nel caso deciso dal giudice della giurisdizione, infatti, il ricorrente aveva impugnato un provvedimento di decadenza dall'incarico adottato direttamente dal RPCT dell'ente conferente, senza ricevere alcuna sollecitazione in tal senso da parte dell'A.n.a.c., sia *«in considerazione del mancato decorso, al momento del conferimento, del termine di due anni dalla cessazione della carica di consigliere della Provincia di Benevento»*, in attuazione dell'art. 7, co. 2, lett. c), del d.lgs. 39/2013, che prefigura – o, meglio, prefigurava, tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla Corte costituzionale con la sentenza 4 giugno 2024, n. 98 – un'ipotesi di inconferibilità integralmente predeterminata dal legislatore, sia in ragione *«della sopravvenuta scadenza del termine di durata dell'incarico»*. La Corte di Cassazione, infatti, conclude che *«le causali dei due atti di decadenza emessi nei confronti del Dott. C. presuppongono non già l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali da parte dell'Amministrazione, ma l'esercizio di un potere basato sull'accertamento di specifici inadempimenti o di fatti specifici (quale la scadenza*

dell'incarico), rispetto ai quali la posizione dell'interessato non è certamente qualificabile come interesse legittimo, quanto piuttosto come un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico».

Lo stesso giudice della nomofilachia sembra, cioè, riconoscere che l'accertamento delle cause di inconferibilità non postula sempre l'esercizio del medesimo tipo di potere.

12.1.4. Nel caso di specie, invece, l'inconferibilità è stata accertata dall'A.n.a.c. con un proprio provvedimento nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui all'art. 16 del d.lgs. 39/2013, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a. perché impattante su quell'«*intreccio, difficilmente districabile per talune controversie, di figure giuridiche attive riconducibili all'una o all'altra categoria*» (Corte cost., sent. 5-6 luglio 2004, n. 204).

12.1.5. La giurisdizione del g.a. pacificamente esistente sul provvedimento dell'A.n.a.c. finisce, però, per attrarre al suo interno anche la cognizione delle determinazioni del RPCT che ne recepiscono il contenuto.

In proposito, è stato, infatti, già osservato che «*Per quanto riguarda il decreto del RPCT la giurisdizione del Giudice Amministrativo è determinata dalla constatazione che gli atti da quegli adottati, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 15 del D. L.vo n. 39/2013, sono espressione di un potere pubblicistico, posto a presidio della legalità dell'azione degli enti pubblici e degli enti privati in controllo pubblico: il responsabile del piano anticorruzione, pur incardinato nell'ente, svolge un ruolo di garanzia super partes, e in posizione di terzietà rispetto all'ente che conferisce l'incarico ed il destinatario di esso. Per tali ragioni si può affermare che gli atti dal medesimo adottati, per un verso costituiscono atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, impugnabili innanzi al Giudice amministrativo, per altro verso non possono ritenersi espressione del potere di gestione del rapporto di lavoro, potere il cui esercizio sta alla base, e giustifica, la devoluzione al Giudice ordinario delle*

controversie relative ai rapporti di pubblico impiego “privatizzato”» (T.a.r. Lazio-Roma, I, 15 maggio 2020, n. 5188).

12.1.6. Ad avviso di questo Collegio, ciò vale anche per quella parte del provvedimento con il quale il RPCT commina la sanzione di cui all’art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013, tenuto conto del *continuum* tra vigilanza e sanzione già messa in luce dal giudice amministrativo (cfr., nei settori bancario e mobiliare – comunque rimessi alla vigilanza delle AAI – Cons. Stato, VI, 13 maggio 2003, n. 2533, secondo cui *«l’applicazione delle sanzioni...appare intimamente connessa all’attività di vigilanza, posto che costituisce null’altro che il momento di effettività di tale attività»*, nonché T.a.r. Lazio-Roma, I, 25 gennaio 2005, n. 561, secondo cui *«La segnalata inerenza impone, dunque, di ritenere che [...] la nozione di “vigilanza” sia inclusiva, oltre che degli specifici poteri istruttori, regolamentari, ispettivi e permissivi previsti nel già detto T.U., del potere sanzionatorio che con essi si integra e forma sistema, munendo la vigilanza di effettività»*).

12.1.7. In conclusione, questo giudice ritiene di avere integralmente giurisdizione, oltre che sulla delibera A.n.a.c. n. 38/2025, anche sulla determinazione del RPTC del Comune di -OMISSIS- n. 2963/2025, in quanto entrambe espressione del potere di vigilanza e sanzionatorio devoluto a speciali organi della p.a. per finalità pubblicistiche di prevenzione e contrasto alla corruzione.

12.2. Chiarito che l’accertamento dell’inconferibilità è stato operato, in via definitiva, dall’A.n.a.c. con la delibera n. 38/2025, sono effettivamente irricevibili le censure dirette avverso quest’ultimo provvedimento e, conseguentemente, inammissibili tutte quelle con le quali il ricorrente contesta l’atto consequenziale (la determinazione n. 2963/2025) nella parte in cui lo recepisce, cioè nella parte ricognitiva dell’accertamento della causa di inconferibilità già effettuato dall’Autorità (cfr. motivi II, IV e VII).

12.2.1. Risulta agli atti, infatti, che il ricorrente abbia avuto conoscenza della delibera dell'A.n.a.c. in data 19 febbraio 2025, quando la stessa gli è stata notificata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune di -OMISSIS-, tant'è il ricorrente vi ha fatto espresso riferimento nelle memorie difensive presentate al RPCT l'8 marzo 2025 (doc. 9 allegato al ricorso).

12.2.2. Il ricorso risulta notificato in data 14 giugno 2025, ben oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a.

A ben vedere, il ricorrente nulla deduce in proposito, limitandosi a perorare la tesi della non immediata lesività della delibera dell'A.n.a.c., sopra respinta.

13. È ora possibile passare all'esame dei motivi di ricorso che concernono la sanzione irrogata dal RPCT del Comune di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013 (motivi III, V e VI).

Con tali censure l'arch. -OMISSIS- contesta, sotto vari profili, vizi di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorso il RPCT nella valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, suscettibili, pertanto, di trattazione unitaria.

13.1. Le censure sono fondate.

13.1.1. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, *«All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto»* (co. 1) e *«Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni»* (co. 5).

13.1.2. In proposito, va osservato, da un lato, che, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, *«la falsità di una dichiarazione è [...] predicabile rispetto ad un «dato di realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso»*, rispetto alla quale valutare la

dichiarazione resa dall'operatore economico», sicché va esclusa nel momento in cui si fonda su opinabili valutazioni giuridiche (Cons. Stato, Ad. Pl., 28 agosto 2020, n. 16); dall'altro, che, in simili casi, è onere del dichiarante fornire tutti gli elementi informativi e i dati di conoscenza in proprio possesso perché l'organo della p.a. destinatario della dichiarazione, competente a valutarla ai fini dell'erogazione del beneficio, possa farlo con la dovuta ponderazione, avendo a disposizione materiale istruttorio quanto più completo è possibile.

13.1.3. Appaiono, pertanto, condivisibili sia le raccomandazioni formulate dall'A.n.a.c. nell'atto generale n. 464 del 26 novembre 2025 laddove invita la *«parte interessata, per scongiurare una violazione incolpevole delle disposizioni in esame e di incorrere nelle sanzioni “personali” discendenti dalla stessa, di informare l'amministrazione conferente di ogni circostanza fattuale eventualmente e astrattamente rilevante nell'ottica del d.lgs. n. 39/2013, consentendo così, agli organi competenti di poter compiere una valutazione più approfondita (anche richiedendo un parere all'Autorità ove la questione si presenti di dubbio inquadramento). In tale contesto, uno strumento utile, sebbene non obbligatorio e, comunque, da solo non esaustivo, è la produzione da parte dell'interessato nei confronti dell'amministrazione di un curriculum vitae aggiornato»* (pag. 22) sia la linea, con queste collimante, seguita dal giudice d'appello in una vicenda simile a quella in esame, in cui ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo nella dichiarazione circa l'assenza di cause di inconferibilità resa da un candidato che nella domanda di partecipazione aveva comunque indicato tutti gli incarichi svolti, avuto riguardo alla sua estrazione tecnica e non giuridica (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2025, n. 8223).

13.1.4. Nel caso di specie, l'arch. -OMISSIS- ha allegato alla domanda di partecipazione alla procedura sottoscritta in data 12 ottobre 2023 (doc. 11 allegato al ricorso) – nella quale è inserita la generica attestazione *«di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs n. 33/2013»* – il

proprio *curriculum vitae*, nel quale erano indicati gli incarichi affidatagli negli ultimi anni dal Comune di -OMISSIS- (che, tra l'altro, come ente conferente dei medesimi, non poteva non esserne a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 18, co. 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

13.1.5. La diligenza osservata nell'inoltro della domanda di partecipazione impedisce di ravvisare nella sua dichiarazione, ancorché affetta da talune inesattezze, i profili di dolo o colpa richiesti per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013.

14. In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile nella parte in cui contesta la delibera A.n.a.c. n. 38/2025 e inammissibile in quella in cui attacca la determinazione del Comune di -OMISSIS- n. 2963/2025 per vizi imputabili alla prima (motivi II, IV e VII), mentre, per il resto, va accolto, con conseguente annullamento della sanzione irrogata dal RPCT ai sensi dell'art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013.

15. Tenuto conto delle peculiarità e della novità delle questioni affrontate, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara irricevibile, in parte, lo dichiara inammissibile e, in parte, lo accoglie, con conseguente annullamento parziale della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. 2963/2025, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della

dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.